



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL
TERRITORIO NAZIONALE

DETERMINA N. 83

Roma, 28/11/2018

OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA RSU IN LOCALITÀ **S. BACCANO, NEL COMUNE DI ORIOLO ROMANO (VT), REGIONE LAZIO.**

PREMESSO che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadalà dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche e analogamente, con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, sono state affidate al medesimo Commissario straordinario ulteriori n. 22 discariche, tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di **Oriolo Romano (VT), loc. San Baccano.**

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.

CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.

CONSIDERATO che la discarica sita nel Comune di **Oriolo Romano (VT), loc. San Baccano** è interessata dalla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe (2014)D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Greffe (2014)D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "*notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13*" la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:

- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;
 - ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi;
 - iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.
- Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20062) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20063) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta

alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

VISTI

lo "Studio geologico e idrogeologico ai fini della caratterizzazione" redatto nel giugno 2007 e le "Integrazioni allo studio geologico ai fini della caratterizzazione del sito" redatto nel giugno 2008, eseguito al fine di meglio individuare l'areale di contaminazione da parte di un inquinante quale è il piombo rinvenuto in concentrazioni superiori a quelle previste nei campioni prelevati attraverso i sondaggi ambientali eseguiti e quindi eseguire i necessari interventi tesi ad annullare o ridurre la pericolosità del sito (*All. 1*);

VISTO

il Verbale della Conferenza di Servizi del 4 agosto 2008 in cui si è stabilito che "...si dovrà procedere alla esecuzione di una copertura superficiale con materiale impermeabile oltre alla verifica ed eventuale integrazione della recinzione esistente ed alla installazione di canalette per l'allontanamento delle acque meteoriche. Si rimanda ad una fase successiva la esecuzione delle indagini integrative e della progettazione degli interventi di bonifica più idonei" (*All. 2*);

CONSIDERATA

la Determina di Giunta Comunale D.G.C. n. 180 del 28.08.2008 in cui è stato approvato il Piano di Caratterizzazione del sito

CONSIDERATA

la Relazione Tecnica Descrittiva del Progetto Esecutivo stralcio, approvato con delibera di Giunta n.244 del 22.12.2011, contraddistinta dal protocollo n. 5442 del 23.06.2018 del Comune di Oriolo Romano, in cui si riferisce, tra l'altro, che i materiali presenti sul sito "...hanno già subito un primitivo rinterro... e che l'Amministrazione Comunale di Oriolo Romano ha già effettuato un primo intervento di primaria urgenza di recinzione dell'area comunale e decespugliamento. Si è raggiunto così lo scopo di evitare l'uso abusivo dei luoghi" Si riferisce inoltre che si è proceduto alla redazione di un progetto definitivo per completare i lavori di messa in sicurezza dell'area secondo quanto emerso dalla Conferenza dei Servizi, indetta dall'Amministrazione comunale e terminata il 4 agosto 2008 e che con il primo stralcio di finanziamento concesso dalla Regione Lazio si ritiene di eseguire una prima parte delle opere già previste nel progetto definitivo di cui sopra (*All. 3*);

VISTI

il Certificato di ultimazione lavori del 15 giugno 2013, la Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione per i lavori di "Messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica ex discarica dismessa Area San Baccano - Stralcio" di protocollo 0004960 del 21.06.2013 categoria 6 classe 5 del Comune di Oriolo Romano (*All. 4*);

VISTA

la Determinazione del Comune di Oriolo Romano num. 73/TEC. del 12.05.2014 in cui viene approvato il certificato ultimazione lavori, lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi alla "Messa in sicurezza e ripristino della discarica in loc. S. Baccano". (*All. 4 bis*);

VISTO

il Verbale nr. 23 rep 2018 del 22.03.2018 in cui "...gli astanti all'unanimità concordano nell'approvare le risultanze del progetto di caratterizzazione proposto con la riserva di integrare le attività con le indagini di cui ai punti 1)un ulteriore carotaggio nell'area Nord Ovest della discarica... e 2)effettuare anche un campionamento nell'area in cui insiste l'impluvio a sud est della valle discarica"...anche ai fini del completamento del modello concettuale definitivo" (*All. 5*);

CONSIDERATO

il "Piano di Caratterizzazione modello concettuale definitivo come da integrazione richiesta da Arpa Lazio (VT)" redatto nel maggio 2018, nelle cui conclusioni si stabilisce, tra l'altro, che "... il superamento delle CSC fa sì che sul sito si debba procedere all'analisi di rischio sito specifica... ". In seguito alle conclusioni a cui si perverrà dopo tale analisi si potranno prevedere gli interventi di messa in sicurezza che possono essere sinteticamente descritti in: realizzazione di coperture impermeabilizzanti (capping) nelle zone in cui non siano state eseguite in passato (settore centro meridionale ed occidentale della sorgente di contaminazione) con interventi di phytoremediation nelle zone dove, per motivi morfologici, ciò non fosse possibile (*All. 6*);

VISTO

il Verbale nr. 27 rep 2018 del 29.05.2018 in cui "si è disposto che Arpa rediga la relativa analisi di rischio (ADR)..." (*All. 7*);

VISTA

l'Analisi di Rischio redatta dall'Arpa Lazio Sezione di Viterbo nelle cui conclusioni viene stabilito che "il calcolo delle CSR secondo quanto definito nell'Allegato 1 al titolo V, parte quarta del d.lgs.152/2006 ha permesso di valutare la conformità delle matrici indagate e non necessita pertanto di attività di bonifica..."(*All.8*);

CONSIDERATO il Verbale nr. 35 rep 2018 del 09.07.2018 avente oggetto la riunione tecnica di approvazione dell'analisi di rischio, laddove ciascun rappresentante (Comune, Regione, Arpa e Commissario) concorda sui risultati ottenuti ed approva collegialmente il documento di AdR e le risultanze di Arpa dichiarando il sito non inquinante e pertanto non costituisce rischio per la salute dell'uomo e l'ambiente (**All. 9**);

VISTA la Determina n. 56 del registro degli atti dispositivi del Commissario Straordinario di approvazione dell'analisi di rischio (**All. 10**);

VISTA la nota attestante l'attivazione del supporto di Invitalia spa finalizzato alla realizzazione dell'intervento di completamento dei lavori di capping, fermo restando che gli interventi effettuati e certificati come riferito nei precedenti visti, assicurano che il sito non costituisce pericolo per la salute dell'uomo e l'ambiente (**All. 11 e All. 11bis**);

VISTA la nota del Comune di Oriolo Romano di protocollo 0006517 del 08.10.2018 in cui si attesta che "la discarica comunale di rifiuti solidi urbani San Baccano ha operato secondo la normativa all'epoca vigente dal 1980 al 1987" (**All. 12**);

DATO ATTO CHE per l'ex discarica di **Oriolo Romano (VT), loc. San Baccano:**

- i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell'area di ex discarica utile ad impedire accesso (tale recinzione sarà oggetto di temporanea modifica per completamento di ulteriori lavori previsti);
- ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi;
- iii) Dagli esiti dell'analisi di rischio sito specifica è emersa la conformità delle matrici ambientali indagate e pertanto il capping già realizzato assicura che il sito non costituisce pericolo per la salute dell'uomo e l'ambiente, fermo restando che nell'area residuale sono in corso le operazioni di completamento del capping stesso.

VALUTATO CHE alla luce di quanto sopra, i rifiuti presenti nel sito non costituiscono rischio per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO
(*Gen. B. CC Giuseppe Vadalà*)

